



ORDINE DEGLI  
AVVOCATI DI MILANO

©RINT

COMMISSIONI RAPPORTI INTERNAZIONALI  
ORDINE DEGLI AVVOCATI DI MILANO

Ho partecipato, in rappresentanza dell'Ordine Avvocati di Milano, alla 117<sup>a</sup> giornata dell'avvocato svizzero in data 15 giugno 2018 a Schaffhausen; in allegato rimetto la lista dei partecipanti che ha visto, oltre al Presidente dell'Avvocatura Svizzera (l'Avvocato Urs Haegli), la presenza del Presidente del Tribunale Federale svizzero, il professor Ulrich Meyer e, tra gli stranieri la presenza della Vicepresidente dell'Avvocatura austriaca, la Dott.ssa Marcella Prunbauer Glaser, il Presidente della CCBE Avvocato Dott. Antonin Mokri, nonché i rappresentanti dell'Ordine Avvocati di Den Haag ed anche la Presidente della AGLI, la collega Pelargonio.

La tematica trattata in occasione dell'incontro aveva il seguente titolo: *“Il cloud computing nello studio legale”*.

Il primo ad intervenire, il Prof. Y. Benhamou dell'Università di Ginevra ha cercato di esporre vari aspetti legati ai vantaggi e svantaggi del cloud per gli studi legali, focalizzandosi sulla qualificazione giuridica del cloud provider (naturalmente secondo il diritto svizzero), il quale di fatto è qualificato come terzo autorizzato e ciò porta ad una limitata responsabilità dell'avvocato nel trattare i dati del proprio cliente.

In conclusione l'intervento suggeriva una precisa pattuizione contrattuale sia con il cloud provider che con il cliente affinché l'avvocato possa gestire i dati tramite cloud senza incorrere in troppi rischi e responsabilità.

È successivamente intervenuto il professor W. Wholers dell'Università di Zurigo, il quale ha affrontato la tematica dal punto di vista esclusivamente penalistico enfatizzando il fatto che il segreto d'ufficio dell'avvocato (in relazione ai dati e gli elementi forniti dal cliente) è in realtà da vedersi come una tutela per il cliente e non può scontrarsi con presunti interessi economici dell'Avvocatura.

Questo intervento, molto severo e contrario all'uso della esagerata digitalizzazione, ha sottolineato come in assenza di pattuizioni contrattuali precise, gli aiutanti dell'avvocato, anche esterni (non solo praticanti dunque ma anche i cloud provider) non sono ricompresi nell'incarico fornitore/avvocati, che dunque in caso di perdita dei dati rischiano anch'essi una responsabilità penale.

Secondo detto professore si renderebbe necessario avere password e anonimizzare (se non addirittura criptare) tutti i dati dei clienti eventualmente messi su cloud, in assenza di sue specifiche istruzioni e/o mandato.

È successivamente intervenuta la Dott.ssa B. Widmer, giurista che svolge attività di internal audit (in qualità di incaricata del garante privacy del Cantone di Basilea), la quale ha sottolineato come ai sensi della legge svizzera sulla digitalizzazione (più



specificatamente l'articolo 10A) il provider deve trattare i dati come se fosse il dominus dei medesimi.

Questa relatrice ha sottolineato la enorme differenza tra normativa Svizzera e il GDPR, laddove la normativa europea viene tacciata di troppa severità, essendo addirittura la medesima applicabile anche ai cloud provider esterni alla EU.

Ha sottolineato dunque la medesima come vi sia un conflitto fra GDPR e legge svizzera che è destinato ad arrivare alla Corte Suprema svizzera per una interpretazione finale.

È inoltre intervenuto il Prof. Kraus dell'Università di Neuenburg, il quale ha esposto una serie di slides relative a statistiche sulla preparazione della Svizzera e dell'Avvocatura svizzera sull'uso della tecnologia ed informatica; mondialmente la Confederazione risulta essere per capacità digitale ottava, mentre nei primi dieci l'Italia non compare.

Il Prof. Kraus ha poi sottolineato l'esistenza delle linee guida della CCBE in tema di cloud e ha trattato la tematica dell'autorizzazione ipotetica da parte del cliente, in assenza di un vero e proprio mandato.

La giurisprudenza svizzera in materia ritiene inesistente l'autorizzazione ipotetica se chi aveva a disposizione i dati riesce a dimostrare che il cliente, se avesse saputo dell'uso, avrebbe dato il proprio ok al trattamento dei medesimi dati.

In sostanza il ridetto professore è favorevole alla massima digitalizzazione, da doversi peraltro attuare nel pieno rispetto della trasparenza di tutte le informazioni possibili ed immaginabili al cliente, in ordine all'uso dei propri dati.

Ha fatto seguito una lunga discussione moderata dal giornalista R. Brennwald (noto giornalista televisivo svizzero), che di fatto ha portato a valutare l'esistenza di un ulteriore passo avanti della tecnica, ossia la tematica dell'intelligenza artificiale che naturalmente supera di gran lunga la tematica del cloud, con ciò dimostrando che l'Avvocatura (sia essa svizzera che di altri Paesi) è molto lenta nel recepire le novità della tecnica, con le quali peraltro vi è l'obbligo di convivere.

La giornata si è conclusa con una piacevolissima cena sulle rive del fiume Reno, in cui Presidente dell'Avvocatura svizzera Haegli ha ringraziato per la partecipazione, menzionando espressamente quella del nostro Ordine.

Resto a disposizione per ogni eventuale ulteriore domanda.

Milano li 22/06/2018

Mario Dusi

